

Con figli piccoli trasferimento anche vicino alla residenza

Il dipendente di una pubblica amministrazione, che ha un figlio di età non superiore a tre anni, può chiedere di essere assegnato temporaneamente anche a una sede di servizio nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare ed è domiciliato il minore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 99/2024, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 151/2001 in quanto attualmente consente solo il trasferimento temporaneo nella regione o provincia in cui lavora l'altro genitore. Il trasferimento temporaneo, osservano i giudici, «proponen-

dosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli». A fronte di tale finalità «non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella

medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore». Ma sempre più, rileva la Corte costituzionale, l'organizzazione familiare può non corrispondere al presupposto dell'articolo 42-bis. In tale contesto, quindi, l'attuale disposizione normativa contrasta con l'articolo 3 della Costituzione e di conseguenza occorre prevedere che il trasferimento possa avvenire anche nell'area di residenza della famiglia. In tal modo, secondo la Consulta, si contribuisce inoltre a preservare l'autonomia dei genitori nelle scelte riguardanti la famiglia.

—**M.Pri.**